



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. PASCOLI"

Via P. Pileri n. 9 – Località Campomoro – 02100 Rieti – Distretto n.1 – Ambito 25

Tel. 0746 / 201083 - 253203 – C.F.: **80007930573** - Codice Meccanografico **RIIC82100A** - Codice Univoco **UFAGSW**

Email: RIIC82100A@istruzione.it - PEC: riic82100a@pec.istruzione.it – Sito Web: www.istitutopascolirieti.edu.it -

I.C. STATALE - "G.PASCOLI"-RIETI
Prot. 0008367 del 18/09/2024
I-1 (Uscita)

A tutti i docenti

Ai Collaboratori

scolastici

al RLS

Al Direttore S.G.A.

Loro Sedi

All'albo

Con valore di notifica agli interessati

Oggetto: Direttiva recante disposizioni sulla vigilanza degli alunni e pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

Visto il D. Lgs. 297/1994

Visto il DPR 275/1999

Visto il D.Lgs.165/2001 art. 25

Visto il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Visto il Regolamento di Istituto

Tento conto che tra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono Loro affidati

Tenuto conto che tale obbligo grava, nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA

Tenuto conto che tra i doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli della vigilanza sugli alunni ,bensì compiti organizzativi di amministrazione e controllo sull'attività del personale scolastico;

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative, raccolte nelle presenti disposizioni del Dirigente Scolastico, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni o di terzi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino raggiungimento dell'aula;
- durante i cambi di turno dei docenti che condividono la stessa aula dedicata o il cambio di turno nelle quali non è in essere la didattica per ambienti di apprendimento;

- nel corso degli intervalli previsti alla seconda e quarta ora, nella scuola secondaria quando gli studenti accedono ai loro armadietti personali;
- durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni; in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- nel caso di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione ecc...

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica all'interno delle strutture e all'esterno.

La vigilanza sugli allievi durante lo svolgimento delle attività didattiche rientra tra gli obblighi di servizio imposti agli insegnanti.

A tal proposito il CCNL 29-XI-2007 art. 29 – attività funzionali all'insegnamento, c. 5 precisa che, per assicurare *“l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

La responsabilità degli insegnanti per l'inosservanza del predetto obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile:

l'art. 2047 c.c., al comma 1, prevede che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

l'art. 2048, co. 2 C.C., dispone invece che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., per consolidata giurisprudenza, l'insegnante si libera soltanto se riesce a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno e la dovuta diligenza nella vigilanza (Cass. Civ., sez. III, 13.11.2015, n.23202).

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623) ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.IX.2007 Tabella A) e dovrà pertanto vigilare scrupolosamente nel plesso e settore a Lui assegnato.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che nell'atrio e nei corridoi dei rispettivi piani di servizio siano presenti collaboratori scolastici (come da Piano Annuale delle Attività predisposto dal DSGA e adottato dal DS, che si intende allegato alla presente Direttiva) i quali

prestano la dovuta accoglienza e vigileranno sul passaggio degli alunni fino alla loro entrata nelle rispettive aule. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezioni.

Si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, l'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'Istituzione Scolastica (Cassazione Civile - sez. I - sentenza 3074 del 30/3/1999), con la conseguenza che la responsabilità della scuola ricorre anche nel caso in cui il fatto dannoso sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto *“il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti (bidelli), delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici”* (Cass. Civ., sez. III, 19.07.2016, n.14701). Tale obbligo assume ovviamente modalità ed intensità diverse in rapporto alle condizioni ambientali, all'età e al grado di maturità degli allievi (Cass. Civ., sez. I, 09/05/2016, n.9337).

Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle aule e vigilanza ove sussistono le aule dedicate

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva e sicura lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando sulle aule interessate al cambio di turno, finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà celermente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Nel plesso centrale dell'Istituto, dove è attiva l'organizzazione della didattica per ambienti di apprendimento, i docenti devono attenersi rigorosamente all'art.5 della sezione docenti che dà prescrizioni riguardo gli spostamenti tra i vari ambienti di apprendimento.

A questo proposito si riporta qui un estratto del Regolamento:

“Per permettere il regolare svolgimento delle lezioni, si richiama l'attenzione sulle seguenti regole da far rispettare durante gli spostamenti tra i diversi ambienti di apprendimento.

3.1 I docenti al cambio dell'ora devono restare sulla porta della propria aula per controllare la classe uscente e quella entrante.

3.2 Durante l'intervallo/i gli alunni fanno colazione in aula, e solo successivamente si recano in gruppi guidati e chiusi da aprifila e chiudifila preventivamente individuati dal coordinatore di classe, agli armadietti assegnati per effettuare il cambio del materiale.

3.3 I docenti vigilano sull'applicazione del presente Regolamento. Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà soggetta a sanzione, come da Regolamento di Disciplina vigente (richiami verbali e/o scritti o note disciplinari sul Registro Elettronico).

3.4 I docenti sono invitati a supportare gli alunni con chiarimenti e suggerimenti, affinché gli spostamenti avvengano con rapidità ed efficacia.

3.6 Il personale ATA è incaricato di collaborare nella sorveglianza degli alunni negli spostamenti, vigilando costantemente in tutti gli ambienti scolastici.

3.7 Ogni coordinatore ha un elenco della propria classe con il numero degli armadietti ad essa destinati e la loro ubicazione nella scuola. Sarà sua cura designare aprifila e chiudifila.

3.8 Per l'uso degli armadietti si rimanda al regolamento sezione alunni.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono invitati a farsi trovare, con congruo anticipo davanti all'aula interessata per non interrompere la sorveglianza sulla classe.

In tutti i plessi dell'istituto i collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o durante eventuali cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e riferire a un collaboratore del D.S. e, suo tramite, al settore dell'Amministrazione che si occupa del Personale.

Vigilanza durante gli intervalli previsti.

Considerata la struttura particolarmente articolata e complessa dell'edificio, al fine di regolamentare nel senso dell'efficacia la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, si dispone che essa venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre che sul corridoio di competenza e sull'atrio, anche sui bagni e nel cortile.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza previo avviso al DSGA.

Nel plesso centrale, dove i turni di ricreazione sono due si rimanda all'osservanza rigorosa di quanto prescritto nel regolamento degli ambienti di apprendimento alla sezione alunni.

Vigilanza durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni si dispone che i collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Si rammenta che gli alunni, che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, dovranno essere sempre accompagnati al pulmino da un collaboratore scolastico o da un docente così come previsto nel regolamento di istituto che comunque qui si riporta.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado di entrambi i plessi (G. Pascoli; F. Borsellino) si procederà secondo la seguente modalità:

MODALITA' A: presenza in classe del docente di disciplina e del docente specializzato per le attività di sostegno. I docenti accompagneranno gli alunni fino all'atrio di ingresso, di fronte al totem per le sostituzioni, a quel punto un docente accompagnerà gli alunni che prendono il pulmino fino al mezzo passando attraverso la scalinata che scende fino all'ingresso di via della Cavatella, l'altro provvederà al riaffido ai genitori/tutori all'ingresso di via Belvedere.

MODALITA' B: presenza in classe del solo docente di disciplina. Il docente accompagnerà gli alunni fino all'atrio di ingresso, di fronte al totem per le sostituzioni, a quel punto il collaboratore accompagnerà gli alunni che prendono il pulmino fino al mezzo, e, per quanto riguarda la sede centrale, passando attraverso la scalinata che scende fino all'ingresso di via della Cavatella; l'altro provvederà al riaffido ai genitori/tutori all'ingresso di via Belvedere.

Per quanto riguarda la scuola primaria di tutti i plessi (L. Radice; F. Borsellino; L. di Marzio) si procederà secondo la seguente modalità:

I Referenti di plesso stileranno un'opportuna turnazione dei docenti accompagnatori e vigilanza dei collaboratori scolastici.

Per quanto concerne la scuola dell'Infanzia (plessi B.S.Antonio; L.di Marzio; F.Borsellino), fermi restando i doveri di accompagnamento, si chiede al personale sia docente che ATA, di porre attenzione al fatto che i bambini salgano effettivamente sulmezzo dedicato.

Gli alunni, in caso di ritardo dei mezzi, dovranno essere trattenuti all'interno dell'edificio scolastico e debitamente sorvegliati fino all'accompagnamento al pulmino comunale.

I collaboratori e/o i docenti accompagnatori di tutti gli ordini di scuola dovrebbero fornirsi di un elenco dei bambini che usufruiscono del mezzo, segnando la presenza e l'effettiva salita sul mezzo.

Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni con disabilità particolarmente grave, imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall' assistente *ad personam* o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico individuato.

Vigilanza durante attività extrascolastiche, visite guidate, viaggi d'istruzione.

La vigilanza in oggetto dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma nel rapporto di un docente ogni quindici/diciassette alunni), tranne eventuali deroghe (in caso di maggiorenni) stabilite dal Dirigente Scolastico. Si ricorda che, ex lege, la responsabilità ricade sul personale accompagnatore.

In caso di partecipazione di un alunno con disabilità, sarà designato- in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore.

SI RACCOMANDA AI DOCENTI

Di concedere agli allievi il permesso di uscire dall' aula durante la lezione solo nei casi di effettiva necessità e mai a più di un alunno per volta.

È solo il caso di rammentare che l'alunno fuori dall'aula per qualsiasi motivo è sempre sotto la diretta responsabilità del docente in servizio nella classe; ogni uscita è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti e il relativo controllo dovrà comunque essere messo in atto anche nei confronti di studenti temporaneamente assenti dall'aula, avvalendosi pure del personale ausiliario di servizio.

Di adoperarsi affinché gli alunni durante le lezioni si comportino in modo rispettoso e bene educato e tale da non arrecare disturbo.

Di ricordare agli alunni che la scuola è una comunità dove ci si educa e ci si forma e dove si esercita la buona educazione nel modo di parlare e di comportarsi: gli studenti tengano perciò un atteggiamento consono. Prioritario è il rispetto delle persone.

E' solo il caso di ricordare che il docente col suo modo di parlare e di comportarsi rappresenta un esempio per gli alunni.

Di abituare gli alunni a considerare aule, arredi, bagni e strumentazioni come patrimonio di tutti da mantenere e salvaguardare con senso civico.

Di controllare che i banchi, le aule e gli spazi occupati vengano lasciati in ordine e puliti.

Di vigilare affinché gli spostamenti degli allievi all'interno dell'Istituto e l'uscita al termine delle lezioni

avvengano ordinatamente.

SI RACCOMANDA AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Di collaborare con gli insegnanti per assicurare un'efficiente organizzazione in tutti i momenti della giornata scolastica.

Di assicurarsi che, durante lo svolgimento delle lezioni, l'ingresso sia costantemente presidiato come del resto gli atri e i corridoi.

Di non permettere l'accesso ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Vigilanza "Educativa e Formativa"

Oltre alla vigilanza sull'incolumità degli studenti e al rispetto della presente Direttiva e del Regolamento interno, si ritiene doveroso richiamare tutto il personale e in particolar modo i docenti agli aspetti relazionali che sono lo specifico della comunità scolastica, la quale educa e forma alla vita associata civilmente intesa. In particolare, eventuali comportamenti degli alunni in cui si rilevassero tratti di discriminazione, di bullismo o una generica mancanza di rispetto che disattenda la dignità della persona andranno prevenuti e corretti mediante un'azione educativa attenta e costante. Situazioni reiterate e di una certa gravità dovranno essere segnalate all'Ufficio di Dirigenza.

Il Dirigente Scolastico

Annamaria Renzi

Firmato digitalmente